

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; dal Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signori Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 13 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(216) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3384/281pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

(205) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Con nota del 30.11.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Fioriti Marco, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl e la predetta società, per rispondere:

il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 7 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere adempiuto, nei termini stabiliti dal citato C.U. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante.

Con successiva nota del 1.12.2010 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 11 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. 117/A del 25 maggio 2010, per avere indicato, quali Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante.

Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire le memorie difensive in atti.

Alla riunione del 13.1.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, sono stati riuniti con ordinanza.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) per Fioriti Marco;
- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011, per la Società AS Gubbio 1910 Srl.

I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento.

Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

La Società deferita, per sua stessa ammissione, entro il termine del 30.6.2010 previsto dal C.U. N°. 117/A/2010, Titolo III, punto 7, ha inviato la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, ma non la documentazione, pur menzionata, relativa alla nomina ed ai poteri al medesimo conferiti.

Contrariamente a quanto riferito dalla Società nelle sue difese, a nulla rileva che il dirigente indicato fosse il suo Legale rappresentante e che avesse i poteri connessi a tale carica. Anche in questo caso, infatti, permaneva a carico della stessa l'onere di depositare l'atto di nomina, al fine di consentire l'immediato riscontro della conformità dei poteri conferiti a quelli assunti in capo al soggetto designato, senza necessità di rinvio ad altra eventuale documentazione da cui rilevare tali elementi *per relationem*.

Nel caso di specie, invero, i poteri conferiti al presidente e legale rappresentante sono quelli di cui al verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 10.5.2010, inviato solo con il reclamo inoltrato alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi il 9.7.2010 (v. all. 2 alla nota 30.7.2010 Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi).

Quanto alla violazione della prescrizione di cui al punto 11 del Titolo III del C.U. N°. 117/A/2010, la Società, nelle schede informative del Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, dichiarava che gli stessi avrebbero terminato i cicli formativi entro il successivo mese di settembre.

Anche in questo caso, dunque, la violazione risulta *per tabulas*.

Per ammissione della stessa Società, invero, per le funzioni di cui al richiamato punto 11 erano stati indicati due soggetti non in possesso, alla data del 30.6.2010, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, a nulla rilevando, in merito, l'eccepiteo differimento dei corsi che avrebbero dovuti tenersi a settembre.

Delle violazioni ascritte al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS).

In punto sanzioni, il C.U. N°. 117/A/2010 prescrive, nel caso di specie, che la violazione del punto 7 del Titolo III sia sanzionata con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Per la violazione del punto 11 del medesimo titolo, invece, la sanzione prevista è quella di un punto di penalizzazione.

Ritenuto che le violazioni del precetto di cui al citato punto 11, stante il tenore letterale della disposizione, vanno unitariamente considerate, non può trovare accoglimento la richiesta della Procura di sanzionare con due punti la violazione di detta prescrizione.

Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non è idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della

specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

Deve rigettarsi, altresì, la richiesta della difesa di ridurre la sanzione ai sensi dell'art. 24, CGS.

La riduzione consentita da tale norma, invero, può essere applicata, su richiesta della Procura federale, solo nel caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, non certo nel caso di loro contestazione ed in mancanza di richiesta della Procura federale.

Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) ed inibizione di giorni 30 (trenta) a carico di Fioriti Marco;
- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società AS Gubbio 1910 Srl.

(224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS CAVESE 1919 Srl (nota N°. 3392/284pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Con atto del 1.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare

- il Sig. Adolfo Accarino, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione ai criteri previsto dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/05/2010, per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010, la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato;
- la Società SS Cavese Srl, per la violazione di cui all'art. 4 comma I del C.G.S, in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Si sono difesi gli incolpati con memoria, eccependo che le condotte a loro ascritte consisterebbero in mere irregolarità formali e non già sostanziali, a fronte del tempestivo deposito dei documenti contenenti la designazione di persona dotata di tutti i requisiti normativamente prescritti; in via subordinata hanno eccepito il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del C.G.S., con conseguente applicazione, a carico della Società sportiva, della sanzione dell'ammenda ed a carico del suo Legale rappresentante della sanzione minima prevista dall'art. 19 C.G.S..

Alla riunione del 13.1.2011, la Procura federale ha chiesto 1 (uno) punto di penalizzazione per la Società ed 1 (uno) mese di inibizione per l'Accarino, mentre la difesa degli incolpati ha concluso come da sua memoria.

La Commissione rileva che la comunicazione della Commissione Criteri Sportivi ed organizzativi del 27.9.2010 è del tutto idonea a testimoniare che la Società sportiva incolpata non ha depositato nei termini (6.8.2010) la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente proprio dall'organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno fornito la benché minima prova di aver effettuato nei termini il detto deposito.

Orbene non vi è chi non veda che tale omissivo comportamento, indipendentemente dalla circostanza che il deposito sia stato successivamente eseguito, costituisce un'indubbia violazione dall'art 1 del C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010 che prevede una serie di adempimenti dettagliatamente descritti.

La perentorietà del termine ivi fissato, del resto, si evince indirettamente, oltre che dall'obbligo del deposito: "*le Società devono depositare entro ...*", anche dalla circostanza che al superamento del termine consegue l'irrogazione di una sanzione.

Alla luce di quanto sopra, risulta quindi accertata la responsabilità disciplinare del Legale rappresentante della Società SS Cavese Srl, per aver omesso di depositare entro e non oltre il termine perentorio del 6/8/10 il modulo 11 A in modo completo.

Va peraltro osservato che la circostanza di aver provveduto comunque, seppur in ritardo al dovuto incombente, consente di irrogare sanzioni minime.

Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1 C.G.S., quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Adolfo Accarino la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione ed alla Società SS Cavese 1919 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(215) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS CAVESE 1919 Srl (nota N°. 3341/114pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Con provvedimento del 30.11.2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:

- Il Sig. Adolfo Accarino, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 7) e 11) del titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui ai punti 6 e 11 del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per il mancato deposito dell'organigramma della Società e il Modulo 11 B in modo completo;
- la Società SS Cavese 1919 Srl, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Adolfo Accarino e la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Adolfo Accarino e la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Adolfo Accarino, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Adolfo Accarino l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- alla Società SS Cavese 1919 Srl l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl (nota N°. 3347/273pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Con provvedimento del 30 novembre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Andrea Failli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl, ed il Sig. Luigi Imparato, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1°, del C.G.S. in relazione

al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010 / 2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, *“per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.08.2010 le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e per non aver depositato, entro il medesimo termine, l'attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario”*,

b) la Società AC Sangiovese 1927 Srl *“per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti”*.

Con memoria difensiva del 5 gennaio 2011 i soggetti deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi dalla Procura federale sostenendo che l'adempimento tardivo degli obblighi di cui ai punti 15) e 16) del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi *“comprova sicuramente la volontà della Società di provvedere puntualmente ai propri oneri, attenendosi a quelli che sono i principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma I, del C.G.S.”* ed invocando il riconoscimento della *“totale ed assoluta buona fede della Società calcistica quale giustificazione di qualsiasi violazione contestata”* relativamente al mancato deposito delle schede informative del Delegato e del Vice Delegato alla Sicurezza.

Nella memoria difensiva si eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva del Sig. Luigi Imparato in quanto *“tra i poteri a lui designati come Consigliere Delegato nello Statuto societario della AC Sangiovese 1927 Srl non sono compresi quelli contestati nell'atto di deferimento del 30.11.2010”*, nei confronti del quale pertanto nessuna sanzione potrà essere comminata.

La memoria difensiva conclude, in via principale, per il proscioglimento del sodalizio e del proprio Legale rappresentante, Sig. Andrea Failli, e, in via subordinata, per l'applicazione di una unica sanzione per le tre violazioni contestate in quanto, secondo la difesa dei deferiti, queste costituirebbero un unico illecito disciplinare.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) ciascuno per il Sig. Andrea Failli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della AC Sangiovese 1927 Srl e per il Sig. Luigi Imparato, nella qualità di Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl;
- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AC Sangiovese 1927 Srl.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, le prove raccolte dalla Procura federale, i documenti versati nel fascicolo d'ufficio, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, rileva la fondatezza del deferimento in oggetto nei confronti di questi ultimi.

La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28 settembre 2010, ha riscontrato che la Società AC

Sangiovese 1927 Srl, in violazione di quanto previsto dal Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010 /2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, entro il termine del 13 agosto 2010, a) ha depositato le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (punto 11); b) non ha depositato l'attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario (punto 15); c) non ha depositato l'attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario (punto 16).

Quanto alla violazione dei termini previsti per l'adempimento di cui al Titolo III, punto 11), si sottolinea che le schede in questione, con le quali sono stati indicati il Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza, non sono state corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso da parte di questi dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell'Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all'interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull'attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward.

Nelle predette schede, inoltre, nello spazio denominato "*Funzioni*", non vi è riportata alcuna descrizione di quelle che risultano essere le funzioni appunto né del Delegato alla sicurezza né del Vice delegato alla sicurezza; neppure, come richiesto dal modulo stesso, risulta allegato alcun documento comprovante le funzioni dei soggetti in questione.

Quanto alla violazione degli adempimenti di cui alle previsioni del Titolo III, punti 15) e 16), le stesse, essendo palesi, non necessitano di ulteriori approfondimenti né tanto meno potranno essere giustificate invocando la buona volontà della Società "*tesa a provvedere puntualmente ai propri oneri*", come sostenuto nella memoria difensiva.

Relativamente all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. Luigi Imparato, Consigliere delegato della AC Sangiovese 1927 Srl, non essendovi prova in atti della circostanza per cui tra i poteri allo stesso assegnati non rientrerebbero quelli contestati nell'atto di deferimento del 30.11.2010, detta eccezione non può essere accolta. Né tanto meno potrà accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa dei deferiti volta a comprimere le tre violazioni contestate in un unico illecito disciplinare con la conseguente applicazione di una sola sanzione.

Difatti sul punto quanto espressamente previsto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011 è *tranchant* e non lascia alcuno spazio discrezionale a questa Commissione, chiamata ad infliggere una sanzione per ogni inadempimento che sia stato accertato.

In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 / 2011, laddove si stabilisce quanto segue: "*L'inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3),*

4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

In caso di concessione della licenza l'inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00."

Alla luce di quanto sopra, la AC Sangiovese 1927 Srl, non avendo osservato il termine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà conseguentemente sottostare alle sanzioni di cui al dispositivo.

Peraltro, relativamente alla fattispecie di cui al comma 11, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non è idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Andrea Failli la sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque);
- al Sig. Luigi Imparato la sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque);
- alla Società AC Sangiovese 1927 Srl, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE CONDO' (Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO Srl (nota N°. 3363/276pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 1.12.2010 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Michele Condò, Presidente e Legale rappresentante della Società Latina Calcio Srl, nonché la medesima Società per rispondere: il Presidente, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al titolo III), Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11, come da C.U. N°. 117/A del 25.5.10 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.10, le previste attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si giustificano per gli addebiti mossi alla Società, circa le mancanze di cui sopra (l'attestazione del Settore Tecnico per il tesseramento del medico e del responsabile sanitario), con il fatto che il Latina solo il 5 agosto 2010 ha avuto comunicazione del suo ripescaggio in Seconda Divisione e che, pertanto, fino a quella data si era comportata da società dilettantistica, non dandosi peso del Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.5.10 che riguardava solo il professionismo. Una volta avuta, invece, la certezza di poter partecipare al campionato di Seconda Divisione, si era adoperata immediatamente per far fronte a quanto previsto dalle norme riuscendovi, però, solo parzialmente data la ristrettezza dei tempi a disposizione (circa venti giorni dal ripescaggio alla scadenza prevista del 27 agosto). La Società, comunque, si sarebbe, di fatto, dotata delle due figure professionali, incaricate dalla Società dei rispettivi ruoli, prima del citato termine.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Michele Condò: 1 mese e 10 giorni di inibizione;
- per la Società Latina Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo, in particolare, il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, l'applicazione di una sanzione minima, anche in considerazione dell'ipotesi di valutazione degli addebiti come un "unicum" e di una sorta di "reato continuato".

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto.

Risulta infatti - dalle comunicazioni della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi - che la Società deferita e, per essa, il suo su citato Presidente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè non ha depositato presso la su citata Commissione, entro il previsto termine stabilito dalle norme federali la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario;

A nulla rileva purtroppo il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che, sostanzialmente, la Società avesse a contratto le richieste figure professionali né, tantomeno, che il Latina

fosse venuto a conoscenza del suo ripescaggio nella categoria superiore, professionistica, solo pochi giorni prima della citata scadenza del 27 agosto 2010, posto che il detto ripescaggio è avvenuto su domanda dello stesso Latina che, pertanto, doveva essere pronto ad onorare gli adempimenti imposti ai Professionisti.

La scadenza prevista dalle norme federali per il deposito della su citata documentazione, d'altra parte, è termine da considerarsi assolutamente perentorio e, perciò, invalicabile, così come anche le sanzioni che ne conseguono per il mancato rispetto sono stabilite in maniera tipica.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Michele Condò la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta); alla Società Latina Calcio Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 3385/282pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Con provvedimento del 1° dicembre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione a) il Sig. Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della società US Foggia Spa e l'Avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione dell'articolo 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, "*per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.08.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della Società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)*"; b) la Società US Foggia Spa "*per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante*".

Con memorie dell'8 gennaio 2011 i deferiti hanno contestato ogni addebito loro ascritto sostenendo la tesi per cui "*l'imperfetta comunicazione delle schede relative al Delegato ed al Vice Delegato per la Sicurezza può configurarsi tutt'al più come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale*" e chiedendo pertanto, in via principale, il loro proscioglimento e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del C.G.S.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ciascuno per il Sig. Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e per l'Avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di appartenenza in corso per la Società US Foggia Spa.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, nonché le memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato nei confronti di questi ultimi e che pertanto lo stesso vada accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti.

La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28.09.2010, ha correttamente riscontrato a carico della US Foggia Spa, in violazione di quanto espressamente previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, l'irregolare deposito, entro la data del 12.08.2010, della a) scheda del Delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti; b) scheda del Vice delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione richiesti.

Difatti nelle predette schede sono stati indicati per la carica di Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza dei soggetti effettivamente già accreditati *“presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il Gruppo Operativo per la Sicurezza con le mansioni appunto di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della Società sportiva di riferimento”*, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ma tuttavia non in possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell'Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all'interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull'attività delle Società che organizzano le competizioni) e gli steward.

In particolare, come si evince dall'esame delle predette schede, sia il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza, alla data dell'11 agosto 2010 non avevano terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia; per di più le schede stesse erano state inviate prive della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente.

Sul punto si rinviene in atti solamente una sorta di "autocertificazione", datata 12 agosto 2010, con la quale la US Foggia Spa informa che tanto il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, laddove si stabilisce quanto segue: *"L'inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione.*

In caso di concessione della licenza l'inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00."

Alla luce di quanto sopra riportato la Società US Foggia Spa non avendo osservato il termine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà sottostare alla sanzione consistente in una doppia ammenda ed in una penalizzazione in classifica.

Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non è idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Giovanni Francavilla, la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);

- all'Avv. Michele Fabio Marseglia, la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Società US Foggia Spa, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete